

a) dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

Articolo 21-bis

(Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
4. Per i giorni in cui un genitore fruito di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse unane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

b) Dopo l'articolo 31, è inserito il seguente:

Articolo 31-bis

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020:



a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco può nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri, pari a 220.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza COVID 19 e disponibili sul «Fondo per le emergenze nazionali» di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

c) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

Articolo 32-bis

(Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021.)

1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021, è istituito un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e



6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali per le finalità di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n.208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n.205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del presente decreto, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157. Alle medesime finalità il Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-*octies* del decreto-legge n.124 del 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

d) dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:

Articolo 34 -bis
(Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali)

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto-legge, per le finalità indicate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.”

e) all'articolo 39, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui al comma 1, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare



nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.”;

f) dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Articolo 42-bis

(Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attività turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.

3. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

g) all'articolo 44:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità



organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.”;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Ciascuna Regione e Provincia autonoma è autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonché alla ripartizione delle residue risorse del comma 1, primo periodo, secondo i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.”.

dopo l'articolo 48, è inserito il seguente:

Articolo 48-bis

(Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni)

1. Per l'anno scolastico 2020-2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, ferma restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

i) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. I decreti-legge 14 agosto 2020, n.103, 8 settembre 2020, n. 111 e 11 settembre 2020, n. 117 sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111 e 11 settembre 2020, n. 117.”.



IL GOVERNO

Relazione Illustrativa

Articolo 21-bis. Nel rapporto sulle « Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia » dell'Istituto superiore di sanità del 28 agosto 2020 si prevede che il Dipartimento di prevenzione competente, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del contagio da COVID-19 nell'ambito scolastico, nel caso in cui un alunno risulti COVID-19 positivo, dovrà valutare di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe che si configurino come contatti stretti. Al fine di sostenere i genitori nel caso in cui il figlio convivente, minore di anni quattordici, sia sottoposto alla misura della quarantena perché all'interno del plesso scolastico si è verificato un caso positivo per COVID-19 per il quale il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ha disposto la quarantena per tutti gli studenti entrati in contatto, l'articolo in esame prevede che il genitore, sia dipendente del settore privato sia del pubblico, possa optare, alternativamente all'altro genitore, per la richiesta di lavoro agile o per la richiesta di congedo per tutto o parte della durata della quarantena del figlio. La misura principale prevista al comma 1 cui il genitore dipendente può fare ricorso è il lavoro agile, la cui applicazione avverrà nella misura in cui la prestazione lavorativa possa essere svolta in modalità agile e dunque sia compatibile con le previsioni specifiche del lavoro pubblico (articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e del lavoro privato (articolo 90 del medesimo provvedimento). Ove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile si potrà far ricorso al congedo disciplinato dai commi 2 e 3. Nello specifico, il genitore potrà chiedere il congedo, astenendosi dall'attività lavorativa, con il riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Si prevede, inoltre, che il congedo e l'indennità non spettano qualora uno o entrambi i genitori stiano già fruendo di analoghi benefici. Al comma 4 si stabilisce, altresì, che nei giorni in cui uno dei genitori fruisce di una delle suddette misure, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolga alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non possa chiedere di fruire di alcuna delle predette misure. La *ratio* della norma, infatti, è di garantire al minore sottoposto ad una misura di quarantena presso il proprio domicilio di essere accudito quotidianamente da almeno uno dei genitori, il quale potrà legittimamente alternarsi, fruendo delle misure previste da questo articolo, con l'altro genitore. Allo stesso tempo, però, contrasterebbe con l'intento della disposizione che entrambi i genitori si avvalessero delle misure previste contemporaneamente e negli stessi giorni al fine di accudire il figlio. Per questa ragione la disposizione prevede che la presenza comunque in casa di uno dei genitori dovuta a mancanza di attività lavorativa per qualunque motivo o al fatto che già svolge attività in modalità agile ad altro titolo e salvo che non vi sia un legittimo impedimento a prendersi cura del figlio, preclude all'altro genitore il diritto di richiedere le misure in oggetto. Al comma 5 si pone, inoltre, un limite temporale stabilendo che il beneficio di cui all'articolo in esame può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020. I commi da 6 a 9 recano le disposizioni finanziarie e la relativa copertura. In particolare, il comma 6 stabilisce che il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020; il comma 7 destina per l'anno 2020 le risorse necessarie a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono del beneficio; il comma 8 reca la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dai commi 6 e 7; il comma 9 stabilisce che le Amministrazioni provvedano alle attività di cui al presente articolo con le risorse previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L' articolo 31-bis pone una disciplina speciale che, con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, prevede la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

La disposizione incide sulla disciplina per l'espletamento del voto nelle strutture ospedaliere. Attualmente è previsto che le sezioni elettorali ospedaliere siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto (articolo 52 del d.P.R. n. 361 del 1957 e articolo 43 del d.P.R. n. 570 del 1960). Tali sezioni, composte di sei componenti, provvedono sia alla raccolta che allo spoglio delle schede ai fini dello scrutinio. In tali casi, qualora la direzione sanitaria consideri che taluni ricoverati non possano, in relazione alle proprie condizioni di salute, accedere alla cabina, opera, ai soli fini della raccolta del voto, ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, a supporto della sezione elettorale ospedaliera, un seggio speciale (composto solo da un Presidente e da due segretari). Tale seggio è istituito inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 136 del 1976, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto. I compiti del seggio speciale sono, anche in questo caso, limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale di appartenenza per essere immesse immediatamente nelle urne di destinazione.

Ciò premesso, la norma in esame prevede, al comma 1, che:

a) siano costituite anche nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19, sezioni elettorali ospedaliere. L'intervento comporta la trasformazione dei seggi speciali in sezioni ospedaliere ampliando il numero delle sezioni elettorali ospedaliere a patto comunque vi siano reparti COVID; per tale via ne viene potenziato il funzionamento attraverso l'implementazione del numero dei suoi componenti, che passano da tre a sei, e delle relative funzioni in quanto le sezioni elettorali ospedaliere svolgono oltre che le operazioni di raccolta del voto anche quelle di spoglio delle schede votate;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del testo, cui si rimanda, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

Il comma 2 prevede poi che in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco può nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del Comune.

Si intende in tal modo assicurare l'operatività dei seggi elettorali, anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.



Con riferimento al personale USCAR si precisa che tali unità sono state previste dall'art. 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, poi abrogato, e dall'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che nell'ambito delle misure urgenti di potenziamento del Servizio sanitario nazionale connesso all'emergenza COVID-19 hanno consentito l'implementazione della gestione dell'emergenza sanitaria nell'ambito dell'assistenza territoriale, con il compito di gestire a domicilio (consulto telefonico, video consulto, visite domiciliari) i pazienti sospetti o accertati Covid-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero.

Con riferimento ai volontari di protezione civile si richiama la disciplina di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile, che prevedono, ai fini della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, procedure di attivazione da parte del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, ovvero delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire per l'espletamento dell'attività di volontariato. La norma rispetta in tal senso quel meccanismo procedimentale già declinato dallo stesso Codice. Si prevede infine che la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

Il comma 3 dispone poi che presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi, composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario. Anche in questo caso occorre il consenso dell'interessato.

Il comma 4, prevede che ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. La disposizione quantifica gli oneri aggiuntivi che ne derivano, pari a 263.088 euro per l'anno 2020, e ne indica la relativa copertura finanziaria, per la quale si rimanda alla relazione tecnica.

Il comma 5 dispone infine che ai volontari di protezione civile di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario previsto dal comma 4, sono dovuti anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, tra cui il mantenimento del trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa e il rimborso delle spese autorizzate. La disposizione quantifica gli oneri aggiuntivi che ne derivano, pari a 220.000 euro, e ne indica la relativa copertura finanziaria, per la quale si rimanda alla relazione tecnica, a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza COVID 19 e disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

L'articolo 32-bis, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2020-2021, ai commi 1 e 2, prevede di destinare agli enti locali per il pagamento di eventuali canoni di locazione, nonché per l'acquisto di dispositivi didattici e di arredi, 3 milioni di euro nell'anno 2020 e 6 milioni di euro nell'anno 2021.

Ai relativi oneri si provvede quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge di stabilità n. 208/2015; quanto ad ulteriori 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge di bilancio n. 205/2017 e quanto ad euro 4,5 milioni per l'anno 2021, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 65/2017.

Si tratta di risorse disponibili, originariamente finalizzate alla copertura dei canoni di locazione a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il programma di investimento scuole innovative e poli per l'infanzia anche per le aree interne. Infatti,



allo stato sono state avviate le procedure per l'individuazione e la stima delle aree di costruzione. Tuttavia, non è al momento stata conclusa questa fase preliminare e non sono state stipulate le relative convenzioni attuative con l'INAIL per disciplinare anche le modalità di corresponsione dei canoni una volta realizzate le scuole innovative e i poli dell'infanzia.

Si evidenzia che le risorse in questione non saranno impegnate contabilmente negli anni 2020 e 2021 per mancanza della convenzione con l'INAIL, che costituisce il presupposto giuridico dell'impiego contabile. Pertanto, queste risorse possono essere destinate ad altra e più urgente finalità senza determinare un danno alle procedure in corso, in considerazione della disponibilità sul capitolo di bilancio di riferimento delle risorse, che consente peraltro agevolmente di poter spostare anche in avanti negli anni l'ammortamento dei futuri impegni con l'INAIL.

Per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, il comma 3, dell'articolo 32-bis destina ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Sono altresì, destinate per le stesse finalità risorse per 5 milioni di euro, disponibili in bilancio in conto residui. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte ai sensi dell'articolo 58-octies del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualità 2019, 2020 e 2021.

L'articolo 34 bis ripropone l'articolo 1 del decreto-legge n. 117/20 rubricato "Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali". L'articolo 1-ter del decreto-legge n. 26 del 2020, convertito dalla legge n. 59 del 2020, ha previsto lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 *"nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo"*. Le specifiche misure in atto sono definite nel Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute il 7 agosto 2020. Al fine di sostenere i costi conseguenti, la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo, con dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, e prescrive che i criteri e le modalità di riparto siano stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Modifica all'articolo 39. Al riguardo, si rammenta che l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, prevede, al comma 2, che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, *«assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati»*. Peraltro, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, consente la riduzione o l'azzeramento della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico rispetto ai costi sostenuti dall'ente locale, in relazione alle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Conseguentemente, in ragione della necessità di modulare, in coerenza con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, l'erogazione del servizio di trasporto scolastico e in considerazione della natura di *«servizio pubblico essenziale posto a garanzia del diritto allo studio, diritto contemplato e garantito dalla Carta costituzionale, la cui erogazione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica italiana (articolo 114 della Costituzione) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione del servizio spetta all'ente locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino»* (Corte dei Conti, Sezione autonomie, deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG), la proposta emendativa dispone che le risorse previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, destinate ad incrementare la dotazione del fondo istituito dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, per l'espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali, possano essere utilizzate anche per il



finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni. A tal fine, ciascun comune può destinare, nel 2020, per il trasporto scolastico, risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

L'articolo 42-bis, considerato il grave disagio socio-economico derivante dallo stato di emergenza nel quale si trova in particolare il comune di Lampedusa e Linosa, dispone, per i soggetti che hanno nel comune il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa, il rinvio al 21 dicembre 2020 di tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre del corrente anno, senza il pagamento di sanzioni e interessi. La norma specifica che resta ferma per tali soggetti la possibilità di avvalersi della rateizzazione in 24 mesi prevista dall'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Pertanto i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa potranno versare il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in 24 rate mensili di pari importi a decorrere dal 1° gennaio 2021. La norma prevede, infine, che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Al comma 2 si stabilisce che, in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca del comune di Lampedusa e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, relativo alle imprese dei territori colpiti da eventi sismici, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato per i settori interessati. Al comma 3 si prevede che i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 siano stabiliti, nel limite delle risorse disponibili, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno. Il comma 4 reca disposizioni finanziarie con l'individuazione delle necessarie risorse.

Modifica all'articolo 44. In particolare, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, si prevede la possibilità di utilizzare, nel limite di 300 milioni di euro, le risorse già stanziati dall'articolo 44 anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle predette misure di contenimento, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità. A tale riguardo, si evidenzia che, nella seduta del 31 agosto 2020, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha reso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sulle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, che prevedono con specifico riguardo al trasporto pubblico locale, tra l'altro, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, con una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Al contempo, al fine di consentire l'immediato utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome delle risorse previste dal citato articolo 44 anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto e nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata, previsto dal comma 1 del medesimo articolo 44, si prevede, al punto n. 2) della lettera b), un'autorizzazione di spesa in favore di ciascuna regione o provincia autonoma, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando, allo stanziamento di cui all'articolo 44, le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il



Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si prevede, infine, che con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1 sono definiti i criteri e le quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal medesimo comma 1 e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi.

L'articolo 48-bis riproduce l'articolo 2 del predetto decreto-legge n.117/2020. La disposizione è finalizzata ad assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2020-2021, con riferimento ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, anche mediante l'adozione delle misure per la prevenzione e il contenimento dell'epidemia da Covid-19. A tale fine si prevede che la maggiore spesa per contratti di lavoro subordinato a termine del personale educativo, scolastico e ausiliario, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019, non si computi nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.

Infine, con la modifica al disegno di legge di conversione, nel disporre l'abrogazione dei decreti - legge 14 agosto 2020, n.103, 8 settembre 2020, n. 111 e 11 settembre 2020, n. 117, si prevede che sono comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.



Relazione tecnica

L'emendamento dispone la trasfusione dei decreti-legge 111/2020, 117/2020 e dell'articolo 2 del decreto-legge 103/2020, nonché l'abrogazione del decreto-legge 103/2020 con esclusione dell'articolo 2, prevedendo la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

a) Articolo 21-bis

Nel Rapporto sulle *“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”* dell'Istituto Superiore di Sanità del 21 agosto 2020 si prevede che il Dipartimento di Prevenzione competente della ASL territorialmente competente, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del contagio da Covid-19 nell'ambito scolastico, nel caso in cui un alunno risulti COVID-19 positivo, dovrà valutare di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe che si configurino come contatti stretti. Al fine di sostenere i genitori nel caso in cui il figlio minore, fino a 14 anni, sia sottoposto alla misura della quarantena, la disposizione di cui all'articolo 21-bis prevede che costoro possano optare, alternativamente per il lavoro agile o per la richiesta di congedo per tutta la durata del periodo di quarantena del figlio. Tale congedo, che si aggiunge a quelli già previsti, in via straordinaria dall'articolo 23 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è retribuito nella misura del 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Il beneficio è riconosciuto nell'ambito di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Si tratta di eventi la cui stima ex-ante è allo stato non effettuabile con maggiore puntualità e in ogni caso il limite di spesa risulterebbe tale da garantire la copertura per circa 50.000 casi con riferimento a lavoratori dipendenti del settore privato, tenuto conto di un periodo di quarantena di circa 15 giorni. In ogni caso, la previsione di cui ai commi 2 e 3 secondo cui il genitore lavoratore - qualora sia posto in quarantena il figlio minore ma non anche il genitore - possa astenersi dal lavoro ricevendo un'indennità pari al 50% della retribuzione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica ove riferita a un lavoratore del settore pubblico, ma determinandosi solo una disfunzione sotto il profilo organizzativo della PA, con esclusione del solo settore scolastico dove necessariamente andrà garantita la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 21-bis non prevede oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 21-bis, primo periodo, comportano maggiori oneri per 50 milioni di euro per l'anno 2020 (50 mln di euro in termini di snf e 30 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni) alla cui copertura si provvede mediante riduzione di 50 milioni di euro (50 mln di euro in termini di snf e 30 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni) dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo del DL n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, e successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilità anche tenuto conto degli utilizzi già previsti a legislazione vigente. La disposizione di cui al comma 7 dello stesso articolo 21-bis destina risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono dei benefici di cui al comma da 2 a 6. La quantificazione dei costi - operata in termini compensativi - tiene conto della platea dei genitori lavoratori del settore scuola che



potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata sulla base dei seguenti fattori: numero di figli in età 0-14; incidenza della quarantena per 100.000 persone di età 0-14; indice di diffusione dei contagi adeguato in considerazione della riapertura delle scuole; durata della quarantena. Il comma 8 riporta la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo del DL n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, e successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilità. Il comma 9 dispone che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali attività saranno svolte nell'ambito delle competenze istituzionali della stessa amministrazione.

b) Articolo 31-bis

L'articolo 2 pone una disciplina speciale che, con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, prevede la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. Per i profili esplicativi si rimette alla relazione illustrativa.

In particolare, il comma 1 prevede che:

- sono costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). La sezione ospedaliera ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di un seggio ordinario. Dunque è possibile votare presso la sezione ospedaliera costituita in una apposita sala ove sono poste le cabine elettorali ed è abilitato allo scrutinio delle schede votate. Analogamente ai seggi ordinari i componenti della sezione ospedaliera sono 6 (presidente e 5 scrutatori);
- ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture con reparti Covid-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare - tramite i seggi speciali appositamente costituiti- di coloro che ne faranno richiesta, se positivi Covid-19 o in quarantena domiciliare o in isolamento fiduciario e dei ricoverati in reparti COVID in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da 3 membri che, dopo aver raccolto il voto del malato COVID, lo inseriscono nell'urna della sezione ospedaliera. I voti così raccolti saranno scrutinati insieme a quelli raccolti nella struttura sanitaria.

La rilevazione fornita dal Ministero della Salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano Reparti COVID-19 evidenzia che:

- a) 69 sono le strutture sotto i 100 posti letto
- b) 88 sono le strutture tra i 100 e i 199 posti letto
- c) 170 sono le strutture sopra i 200 posti letto.

Si ipotizza che presso ogni sezione ospedaliera, già istituita o di nuova istituzione, occorranza almeno due seggi speciali per raccogliere sia il voto domiciliare che quello presso i reparti COVID con meno di 100 posti. Conseguentemente:

- per le 88 strutture da 100 a 199 posti letto, ove è presente - secondo la normativa vigente - un solo seggio speciale, occorre prevedere ora una sezione ospedaliera e un altro seggio speciale per ciascuna delle 88 strutture;

- per le 170 strutture da 200 posti letto o superiori, ove sono presenti - secondo la normativa vigente - una sezione ospedaliera e un solo seggio speciale, occorre prevedere ora un altro seggio speciale per ciascuna delle 170 strutture.

Il comma 2 prevede poi che in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco possa nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti



all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del Comune. Trattasi di ipotesi alternativa a quella del comma precedente, che non altera il numero complessivo delle sezioni elettorali o dei seggi speciali aggiuntivi che dovranno costituirsi.

Il comma 3, infine, prevede che presso ogni sezione elettorale operante ai sensi dell'articolo 2, possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale.

A tal proposito, si considera che possa essere attivato, nell'ambito di ogni sezione elettorale ospedaliera, un ulteriore seggio speciale che andrebbe ad aggiungersi ai due seggi speciali che già si ipotizza operino ai fini della raccolta del voto degli elettori COVID, sia in ospedale che a domicilio.

Pertanto, il numero di ulteriori seggi speciali risulta essere pari a 258, quale somma di due addendi:

- 88 seggi speciali da costituire presso le strutture sanitarie da 100 a 99 posti letto;
- 170 seggi speciali da costituire presso le strutture sanitarie sopra i 200 posti letto.

Il comma 4 prevede che ai componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3 spetti l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, maggiorato del 50 per cento.

Le sezioni ospedaliere hanno le stesse prerogative di funzionalità e di composizione delle sezioni elettorali ordinarie. Analogamente a queste, infatti, sono costituite in apposite sale ove sono poste le cabine elettorali e sono deputate anche allo scrutinio delle schede votate. Pertanto, ogni sezione ospedaliera richiede le stesse 6 unità di una sezione ordinaria (1 presidente e 5 componenti).

I seggi speciali, deputati, invece, esclusivamente alla raccolta del voto dei malati COVID, in conformità all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono composti da tre unità (1 presidente e due componenti).

Ciò posto, poiché l'onorario fisso forfettario, fissato in misura indipendente dalla durata della votazione, è pari a 150 euro per ciascun presidente di sezione e a 120 euro per gli altri componenti, mentre l'onorario fisso forfettario stabilito per i presidenti e i componenti dei seggi speciali, è pari rispettivamente a 90 e a 61 euro, il costo unitario di un seggio speciale è pari a 318 euro e quello di una sezione elettorale ospedaliera è pari a 1.125 euro.

Nella tabella che segue è indicato il calcolo effettuato:

	seggio speciale	sezione ospedaliera
componenti	1+2	1+5
compenso	90+61x2	150+120x5
totale compenso	212	750
maggiorazione 50%	106	375
costo per seggio	318	1.125

Ora, poiché il numero complessivo di personale elettorale aggiuntivo è pari a 2.076 unità, si ricava che l'onere complessivo da sostenere in relazione ai commi 1, 2 e 3 è pari a 263.088 euro come risulta dalla tabella che segue:



seggi speciali	sezioni ospedaliere	totale	personale elettorale			Spesa		
			Presidenti (1x ogni seggio speciale o sezione ospedaliera)	Componenti (2x n. seggi speciali + 5x n. sezioni ospedaliere)	totale	seggi speciali	sezioni ospedaliere	totale
516	88	604	604	1.472	2.076	164.088	99.000	263.088

Il comma 4 stabilisce che alla copertura di tale onere, da sostenere nel solo esercizio 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il comma 5 quantifica l'onere aggiuntivo che potrebbe determinarsi nell'ipotesi in cui siano utilizzati esclusivamente soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile, ipotesi contemplata in subordine dal comma 2. Infatti, si prevede che in questo caso, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, siano dovuti anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, tra cui il mantenimento del trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa e il rimborso delle spese autorizzate.

Sotto tale ulteriore profilo, si prevedono:

- per la giornata di domenica 20 settembre 2020:
 € 30.000,00 per l'art. 39 (costo medio € 100 a persona) x n. 300 volontari su 1300 (20%) in quanto trattandosi di domenica molti datori di lavoro non richiederanno rimborsi per le attività svolte dai volontari al di fuori dell'orario di lavoro;
 € 30.000,00 per art. 40 (media di due pasti al giorno pari circa ad € 22,50);
- per la giornata di lunedì 21 settembre 2020:
 € 130.000 art. 39 (costo medio € 100 a persona x 1300);
 € 30.000,00 per art. 40 (media di due pasti).

L'onere complessivo è dunque pari a 220.000 euro corrispondente alla somma di 60.000,00 euro per il giorno della domenica (30.000,00 euro + 30.000,00 euro) e 160.000,00 euro per la giornata del lunedì (130.000,00 euro + 30.000,00 euro). Agli oneri sopraindicati, si provvede nell'ambito delle risorse già stanziate per l'emergenza COVID-19 e disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice di protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

c) Articolo 32-bis

La disposizione di cui all'articolo 32-bis, ai commi 1 e 2, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021, prevede di destinare agli enti locali per il pagamento di eventuali canoni di locazione nonché per l'acquisto di dispositivi didattici e di arredi, 3 milioni di euro nell'anno 2020 e 6 milioni di euro nell'anno 2021.

Ai relativi oneri si provvede:

-quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge di stabilità n. 208/2015 (destinate al pagamento da parte dello Stato all'INAIL di canoni di locazione in relazione alla realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari



previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui alla legge n. 153/1969, delle scuole innovative, compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento);

-quanto ad ulteriori 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge di bilancio n. 205/2017 (destinate al pagamento da parte dello Stato all'INAIL di canoni di locazione per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne);

-e quanto ad euro 4,5 milioni per l'anno 2021 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 65/2017 (finalizzate al pagamento da parte dello Stato di canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, relativi alle aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi, a gestione pubblica nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui alla legge n. 153/1969.

Si tratta di risorse disponibili, originariamente finalizzate alla copertura dei canoni di locazione a favore dell'INAIL per il programma di investimento scuole innovative e poli dell'infanzia anche per le aree interne. Infatti, allo stato sono state avviate le procedure per l'individuazione e la stima delle aree di costruzione. Tuttavia, non è al momento stata conclusa questa fase preliminare e non sono state stipulate le relative convenzioni attuative con l'INAIL per disciplinare anche le modalità di corresponsione dei canoni una volta realizzate le scuole innovative e i poli dell'infanzia.

Si evidenzia che le risorse in questione non saranno impegnate contabilmente negli anni 2020 e 2021 per mancanza della convenzione con l'INAIL, che costituisce il presupposto giuridico dell'impiego contabile. Pertanto, queste risorse possono essere destinate ad altre e più urgenti finalità senza determinare un danno alle procedure in corso, in considerazione della disponibilità sul capitolo di bilancio di riferimento delle risorse (cap. 4248) che consente peraltro agevolmente di poter spostare anche in avanti negli anni l'ammortamento dei futuri impegni con l'INAIL.

Per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, il comma 3 destina ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Sono altresì, destinate per le stesse finalità risorse per 5 milioni di euro, disponibili in bilancio in conto residui. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte ai sensi dell'articolo 58-octies del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualità 2019, 2020 e 2021.

d) Articolo 34-bis

In relazione alla disposizione riguardante l'articolo 34-bis, con riferimento ai costi delle operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali, si fornisce di seguito la quantificazione delle spese che si dovrebbero sostenere sulla base di quanto indicato nel Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute il 7 agosto 2020. Il predetto Protocollo stabilisce, in relazione a tali operazioni, che prima dell'insediamento del seggio elettorale deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della salute n. 1744, del 22 maggio 2020. Inoltre, durante le operazioni di voto occorre che siano anche effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

Ciò posto, va premesso che per il prossimo *election day* il corpo elettorale risulta formato da oltre 51 milioni di elettori distribuiti in n. 61.572 sezioni elettorali, che non comprendono le sezioni istituite



presso la Circostrizione Estero, per le quali provvede la competente Corte d'Appello di Roma e che, come da recente comunicazione del Presidente della Corte medesima, sono 1.650.

Per garantire le sopra indicate operazioni di pulizia e disinfezione, è stata prevista la presenza di personale di ditta specializzata, munito di idonei prodotti per l'igienizzazione e la disinfezione, per complessive 42 ore per sezione elettorale (sabato: 6 ore; domenica: 15 ore; lunedì: 15 ore; martedì: 6 ore).

Considerato che il costo orario medio per le suddette attività, comprensivo dei prodotti, è di euro 15,00, il costo per 42 ore per sezione elettorale è di euro 630,00 che, moltiplicato per il numero delle sezioni (61.572) ammonta a euro 38.790,360. L'autorizzazione di spesa è stata conseguentemente fissata a 39 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

e) Modifica articolo 39

Con la modifica all'articolo 39 si prevede che le risorse ivi previste, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019. Dal punto di vista degli effetti finanziari, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che l'inserendo comma 1-bis reca esclusivamente l'ampliamento delle finalità cui destinare le risorse già previste dall'articolo 39, pari a 1.670 milioni di euro per l'anno 2020 (di cui euro 1.220 milioni di euro in favore dei Comuni e 450 milioni di euro per le province e città metropolitane) e che rimane il limite di spesa del citato articolo 39, come integrato dalla nuova previsione.

f) Articolo 42-bis

La disposizione di cui all'articolo 42-bis, al comma 1 differisce al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre del corrente anno dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Viene altresì precisato che gli stessi soggetti potranno versare il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34/2020 con la rateizzazione disposta dall'articolo 92 del presente decreto-legge e che non si procede al rimborso di quanto già versato. Con riferimento alle entrate di natura tributaria per quanto riguarda i versamenti dovuti nell'anno 2020 si stima un ammontare potenzialmente sospeso di circa 4 milioni di euro. Relativamente a tali versamenti non si ascrivono effetti considerato che gli importi sospesi saranno comunque versati entro il corrente anno. Con riferimento agli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dovuti nell'anno 2020 si stima un ammontare potenzialmente sospeso di circa 8,1 milioni di euro. Relativamente a tali versamenti non si ascrivono effetti considerato che gli importi sospesi saranno comunque versati entro il corrente anno. Con riferimento agli importi dovuti per la precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017, sulla base di informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate si stimano tributi non ancora versati alla scadenza della sospensione per 15 milioni di euro. Con la norma in esame tali entrate sarebbero versate entro il 21 dicembre del corrente anno. Ai commi da 2 a 4, al fine di consentire la ripresa delle attività turistiche, agricole e della pesca nel Comune di Lampedusa e Linosa, pregiudicate a seguito dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da Covid 19, si prevede la possibilità di concedere alle imprese interessate le agevolazioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 123/2019, consistenti



in mutui agevolati della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento, o, in alternativa, in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni in questione sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Per le finalità di cui alla presente norma è autorizzata la spesa di milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

g) Modifica articolo 44

Le modifiche all'articolo 44 prevedono che le risorse previste dal medesimo articolo 44 del decreto-legge possano essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle predette misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità. Al contempo, al fine di consentire l'immediato utilizzo da parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse previste dal medesimo articolo 44 anche per il finanziamento di servizi trasporto aggiuntivi e nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, previsto dal comma 1 del medesimo articolo 44, si prevede un'autorizzazione di spesa in favore di ciascuna Regione o Provincia Autonoma, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle risorse ad essa attribuibili applicando, allo stanziamento di cui all'articolo 44, le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Dal punto di vista degli effetti finanziari, la disposizione proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il comma 1 reca esclusivamente l'ampliamento delle finalità cui destinare le risorse già previste dall'articolo 44, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, e che rimane il limite di spesa del citato articolo 44, come integrato dalla nuova previsione.

h) Articolo 48-bis

La disposizione di cui all'articolo 48-bis è finalizzata ad assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2020-2021, con riferimento ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, anche mediante l'adozione delle misure per la prevenzione e il contenimento dell'epidemia da Covid-19. A tale fine si prevede che la maggiore spesa per contratti di lavoro subordinato a termine del personale educativo, scolastico e ausiliario, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019, non si computi nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

La disposizione prevista per il solo anno scolastico 2020-2021 non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto contenuta nel limite complessivo della spesa di personale prevista dalle vigenti disposizioni e la stessa può essere sostenuta dagli enti a condizione che sia assicurata la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dai revisori dei conti.

i) Abrogazione decreti-legge 103, 111 e 117 del 2020



L'abrogazione del decreto-legge 111 e 117 del 2020, accompagnata dalla loro trasfusione prevista dalle precedenti lettere, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'abrogazione del decreto-legge 103 del 2020, accompagnata dalla trasfusione del solo articolo 2, prevista dalla lettera h), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il decreto, ad esclusione dell'articolo 2, presenta natura esclusivamente ordinamentale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

dm

Il Ragioniere Generale dello Stato
[Signature]

16 SET, 2020



